



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente ff

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11439 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Francesca Sinopoli, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Corrado Morrone, Marina Sarchiola, Valeria Morrone, con domicilio eletto presso Corrado Morrone in Roma, viale XXI Aprile 11 C/ St Panunzio;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerche, in persona del Ministro *p.t.*; Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del Rettore *p.t.*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui *ex lege* domiciliario in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

Andrea Panza;

per l'annullamento

della graduatoria generale nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) ed odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) per l'a.a. 2013/2014, nella parte in cui non ha applicato alla ricorrente il c.d. "bonus maturità"

" nonché per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni.

Nonché di ogni altro atto indicato nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza della ricorrente, depositata in data 12 marzo 2014, con la quale, nel manifestare l'intenzione di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno partecipato alla contestata prova selettiva, ella chiede di essere autorizzata integrazione del contraddittorio tramite la notificazione del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 13 febbraio 2014 per pubblici proclami per il tramite del sito istituzionale delle Amministrazioni residenti, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova;

Visto l'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, contenente norme sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione", e in particolare l'art.19, il quale prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei "bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione", al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alla procedure concorsuali; tanto in coerenza con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte;

Ritenuto che il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la

notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di notificazione – di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto: Tar Lazio, Latina, decreto collegiale n. 950/12);

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché dell'Università degli Studi "La Sapienza" dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti, nonché l'elenco nominativo dei

controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR e l'Ateneo sopra indicato hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza presidenziale e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia alla pubblica udienza del 5 giugno 2014, già fissata per l'esame, nel merito, del ricorso.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 12 marzo 2014.

Il Presidente ff
Paolo Restaino

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 19/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)